

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2019

relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione del 6 maggio 2020	L 144	13	7.5.2020
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1540 della Commissione del 22 ottobre 2020	L 353	4	23.10.2020
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione del 14 aprile 2021	L 129	119	15.4.2021
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione del 27 ottobre 2021	L 387	78	3.11.2021
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione del 15 dicembre 2021	L 453	5	17.12.2021
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione del 30 maggio 2022	L 158	1	13.6.2022
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione del 26 gennaio 2023	L 25	36	27.1.2023
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione del 6 giugno 2023	L 147	111	7.6.2023
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/286 della Commissione del 16 gennaio 2024	L 286	1	17.1.2024

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 11 del 15.1.2020, pag. 3 (2019/1793)
- C2 Rettifica, GU L 188 del 15.7.2022, pag. 152 (2022/913)
- C3 Rettifica, GU L 189 del 18.7.2022, pag. 25 (2022/913)
- C4 Rettifica, GU L 30 del 2.2.2023, pag. 33 (2023/174)
- C5 Rettifica, GU L 159 del 22.6.2023, pag. 128 (2023/1110)
- C6 Rettifica, GU L 90035 del 23.1.2024, pag. 1 (2024/286)
- C7 Rettifica, GU L 90066 dell'1.2.2024, pag. 1 (2024/286)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE**

del 22 ottobre 2019

relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 1***Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) nell'allegato I, l'elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione, che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato, in conformità all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

▼M8

- b) ►**M9** le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodamina B e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002: ◀
 - i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

▼M9

▼M8

- iii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3;

▼M1

- b *bis*) la sospensione dell'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II *bis*;

▼B

- c) le norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

▼B

- d) le norme sui metodi da usare per il campionamento e le analisi di laboratorio per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
- e) le norme concernenti il modello di certificato ufficiale che deve accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le prescrizioni relative a tale certificato ufficiale, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) le norme per il rilascio dei certificati ufficiali di sostituzione che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, in conformità all'articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinati all'immissione sul mercato dell'Unione.

▼M6

3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

- a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale;
- b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

- a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all'immissione sul mercato;
- b) le partite destinate a scopi scientifici.

4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri.

5. In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l'onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.

6. In conformità al presente regolamento l'autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all'immissione sul mercato, a condizione che:

▼ M6

- a) siano accompagnati da un'autorizzazione d'introduzione nell'Unione previamente rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:
 - i) lo scopo dell'introduzione nell'Unione;
 - ii) il luogo di destinazione;
 - iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;
- b) l'operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;
- c) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l'IMSOC, dell'introduzione delle partite.

▼ B*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) per «partita» si intende la partita quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625;
 - b) per «immissione sul mercato» si intende l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002.

▼ M4

- c) per «paese di origine» si intende:
 - i) il paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari;
 - ii) il paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di *Salmonella* o di rischi diversi da quelli specificati al punto i).

▼ M6**▼ B***Articolo 3***Campionamento e analisi**

Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:

▼B

- a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006;
- b) per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;
- c) per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE;
- d) per la gomma di guar elencata nell'allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell'analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;
- e) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di *Salmonella*, il campionamento e le analisi per il controllo della *Salmonella* sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III;
- f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e).

*Articolo 4***Immissione in libera pratica**

Le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica delle partite di alimenti e mangimi elencati negli allegati I e II unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, come previsto all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

SEZIONE 2

INCREMENTO TEMPORANEO DEI CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI E AI PUNTI DI CONTROLLO SU DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI*Articolo 5***Elenco di alimenti e mangimi di origine non animale**

1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato I sono sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere al loro ingresso nell'Unione e ai punti di controllo.
2. L'identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell'allegato I.

▼ B*Articolo 6***Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici**

1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato I, con la frequenza indicata in tale allegato.
2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell'allegato I è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.

SEZIONE 3

▼ M1**CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL'UNIONE E DI
SOSPENSIONE DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER
DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI
PAESI TERZI****▼ B***Articolo 7***Ingresso nell'Unione**

1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II possono entrare nell'Unione solo alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2. L'identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell'allegato II.
3. Le partite di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell'Unione e ai punti di controllo.

*Articolo 8***Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici**

1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II con la frequenza indicata in tale allegato.
2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell'allegato II è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.

▼ M9



Articolo 9

Codice di identificazione

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è contrassegnata da un codice di identificazione.
2. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine e se l'imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, non è necessario che il codice di identificazione della partita sia menzionato separatamente su ogni singolo piccolo imballaggio, purché venga menzionato almeno sull'imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.

Articolo 10

Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
2. In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano:
 - a) la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;
 - b) la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari;
 - c) che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine;
 - d) l'assenza di *Salmonella* in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da *Salmonella*.
3. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell'allegato II.

La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1.

▼B

4. I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all'articolo 9, paragrafo 1.
5. Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

▼M3*Articolo 11***Certificato ufficiale**

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell'allegato IV («certificato ufficiale»).
2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:
 - a) il certificato ufficiale è rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;
 - b) il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
 - c) il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;
 - d) se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;
 - e) il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:
 - i) un unico foglio;
 - ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
 - iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
 - f) se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;
 - g) il certificato ufficiale è presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
 - h) il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;
 - i) il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;
 - j) il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

▼ M3

3. In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
4. La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.
5. Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾.
6. Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.
7. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽²⁾.
8. Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell'allegato IV.

▼ M1*Articolo 11 bis***Sospensione dell'ingresso nell'Unione**

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II *bis*.
2. Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all'immissione sul mercato dell'Unione e agli alimenti e mangimi destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione.

▼ B

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI**▼ M4***Articolo 12***Aggiornamenti degli allegati**

La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II *bis*, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼B*Articolo 13***Abrogazione**

1. I regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.

2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 si intendono fatti al presente regolamento.

3. I riferimenti al «punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «punto di entrata designato» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti a un «posto di controllo frontaliero» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 38, del regolamento (UE) 2017/625.

4. I riferimenti al «documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009», al «documento comune di entrata (DCE) di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «documento comune di entrata (DCE)» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sono intesi come riferimenti al «documento sanitario comune di entrata (DSCE)» di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

5. I riferimenti alla definizione figurante all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 669/2009 in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti alla definizione di «partita» figurante all'articolo 3, paragrafo 37, del regolamento (UE) 2017/625.

▼M8*Articolo 14***Periodi transitori**

1. Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell'Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione ⁽¹⁾, possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell'Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).

▼B

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M9**

ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (!)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)	
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00				
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00				
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70			
			ex 0813 50 91	70			
			ex 0813 50 99	70			
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70			
			ex 2007 10 99	40			
			ex 2007 99 39	05; 06			
			ex 2007 99 50	33			
			ex 2007 99 97	23			
			— Nocciole, altri- menti preparate o conservate, compresi i mi- scugli	ex 2008 19 12	30		
				ex 2008 19 19	30		
				ex 2008 19 92	30		
				ex 2008 19 95	20		
				ex 2008 19 99	30		
		ex 2008 97 12		15			
		ex 2008 97 14		15		Aflatossine	20
		ex 2008 97 16		15			
		ex 2008 97 18		15			
		ex 2008 97 32		15			
		ex 2008 97 34	15				
		ex 2008 97 36	15				
		ex 2008 97 38	15				
		ex 2008 97 51	15				
		ex 2008 97 59	15				
		ex 2008 97 72	15				

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		
			ex 2008 97 93	15		
			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		<i>(Alimenti)</i>				
2	Bangladesh (BD)	Fagioli Lablab (<i>Lablab purpureus</i>) <i>(Alimenti)</i>	ex 0708 90 00	30	Residui di anti-parassitari (3)	20
3	Brasile (BR)	— Noci del Brasile con guscio	0801 21 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio	ex 0813 50 31	20	Aflatossine	50
			ex 0813 50 39	20		
			ex 0813 50 91	20		
			ex 0813 50 99	20		
		— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sguosciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91			
			2008 11 96		Residui di anti-parassitari (3)	30
			2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	20 80 50 07; 08		
4	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan (14)	20

▼ C6

5	Cina (CN)	— Arachidi con guscio — Arachidi sguosciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	20 80 50 07; 08	Aflatossine	10
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>) (Alimenti – tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	Salmonella (4)	10

▼ C6

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Tè, anche aromatizzato <i>(Alimenti)</i>	0902		Residui di anti-parassitari (3) (5)	20
▼ <u>M9</u>						
6	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) <i>(Alimenti)</i>	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di anti-parassitari (3)	10
▼ <u>C6</u>						
7	Repubblica dominicana (DO)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>) — Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	0709 60 10 0710 80 51 ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	 20 20	Residui di anti-parassitari (3) (17)	50
▼ <u>M9</u>						
8	Egitto (EG)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>) — Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	0709 60 10 0710 80 51 ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	 20 20	Residui di anti-parassitari (3) (6)	30
		Arance <i>(Alimenti – freschi o essiccati)</i>	0805 10		Residui di anti-parassitari (3)	30
		Mela cannella (<i>Annona squamosa</i>) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	ex 0810 90 75	20	Residui di anti-parassitari (3)	20
		Foglie di vite <i>(Alimenti)</i>	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di anti-parassitari (3)	20
9	Georgia (GE)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio — Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sguosciate	0802 21 00 0802 22 00			

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70		
			ex 0813 50 91	70		
			ex 0813 50 99	70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70		
			ex 2007 10 99	40		
			ex 2007 99 39	05; 06		
			ex 2007 99 50	33		
			ex 2007 99 97	23		
		— Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12	30		
			ex 2008 19 19	30		
			ex 2008 19 92	30		
			ex 2008 19 95	20		
			ex 2008 19 99	30		
			ex 2008 97 12	15		
			ex 2008 97 14	15	Aflatossine	30
			ex 2008 97 16	15		
			ex 2008 97 18	15		
			ex 2008 97 32	15		
			ex 2008 97 34	15		
			ex 2008 97 36	15		
			ex 2008 97 38	15		
			ex 2008 97 51	15		
			ex 2008 97 59	15		
			ex 2008 97 72	15		
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		
			ex 2008 97 93	15		
			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		<i>(Alimenti)</i>				

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
10	Gambia (GM)	<ul style="list-style-type: none"> — Arachidi con guscio — Arachidi sgu-sciate — Burro di arachidi — Arachidi altri-menti preparate o conservate, compresi i mi-scugli — Panelli e altri re-sidui solidi, an-che macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di ara-chide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi <p>(Alimenti e mangi-mi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 	<ul style="list-style-type: none"> 40 50 40 40 50 20 80 50 07; 08 	Aflatossine	50
11	Israele (IL) ⁽¹⁶⁾	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	10

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
12	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (<i>Alimenti</i>)	ex 1404 90 00 ⁽¹¹⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	30
		Gombi (Okra) (<i>Alimenti – freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹³⁾	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (<i>Alimenti – freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Riso (<i>Alimenti</i>)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata ssp. unguiculata</i>) (<i>Alimenti – verdure fresche, refrigerate o congelate</i>)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (<i>Alimenti</i>)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (<i>Alimenti – spezie essiccate</i>)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	30
Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati</i>)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10		

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Carrube	1212 92 00		Residui di anti-parassitari ⁽¹³⁾	20
		— Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati	1212 99 41			
		— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1302 32 10			
		Gomma di guar <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1302 32 90		Residui di anti-parassitari ⁽¹³⁾	20
					Pentaclorofenolo e diossine	30
		— Semi di cumino	0909 31 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
		— Semi di cumino tritati o polverizzati <i>(Alimenti)</i>	0909 32 00			
13	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	0708 20		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
14	Corea del Sud (KR)	Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse <i>(Alimenti)</i>	ex 1902 30 10	30	Residui di anti-parassitari ⁽¹³⁾	10

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
15	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (<i>Alimenti</i>)	ex 1211 90 86	60	Residui di anti-parassitari (3)	50
		Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (<i>Alimenti</i>)	ex 0709 99 90	35	Residui di anti-parassitari (3)	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata ssp. unguiculata</i>) (<i>Alimenti – verdure fresche, refrigerate o congelate</i>)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di anti-parassitari (3)	20
16	Madagascar (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (<i>Alimenti</i>)	0713 35 00		Residui di anti-parassitari (3)	30
17	Messico (MX)	Papaya verde (<i>Carica papaya</i>) (<i>Alimenti – freschi e refrigerati</i>)	0807 20 00		Residui di anti-parassitari (3)	20
18	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (<i>Alimenti – freschi</i>)	ex 0810 90 20	20	Residui di anti-parassitari (3)	50
19	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (<i>Alimenti</i>)	0910 91 10 0910 91 90		Aflatossine	50
		Riso (<i>Alimenti</i>)	1006	Aflatossine e ocratossina A	10	
				Residui di anti-parassitari (3)	10	
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti – freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari (3)	20
20	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti – freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari (3)	20

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
21	Sudan (SD)	<ul style="list-style-type: none"> — Arachidi con guscio — Arachidi sgu-sciate — Burro di arachidi — Arachidi altri-menti preparate o conservate, compresi i mi-scugli — Panelli e altri re-sidui solidi, an-che macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di ara-chide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (<i>Alimenti e mangi-mi</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> 1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 	<ul style="list-style-type: none"> 40 50 40 40 50 20 80 50 07; 08 	Aflatossine	50
22	Siria (SY)	Tahini e halva da semi di sesamo (<i>Alimenti</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 	<ul style="list-style-type: none"> 12; 92 13; 93 10 11; 91 40 40 	Salmonella ⁽²⁾	20
23	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti – freschi, refrigerati o congelati</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 	<ul style="list-style-type: none"> 20 20 	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	30

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	10
24	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	30
		Melagrane (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	30
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10 0710 80 51 ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
		— Semi di cumino — Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Alcaloidi pirroli-zidinici	30
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirroli-zidinici	20
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20
		— Carrube — Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati	1212 92 00 1212 99 41		Residui di anti-parassitari ⁽¹³⁾	20

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1302 32 10			
25	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari (3)	50
26	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio — Arachidi sguosciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	 20 80 50 07; 08	Aflatossine	20

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
27	Vietnam (VN)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di anti-parassitari ⁽¹³⁾	20
		Durian (<i>Durio zibethinus</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0810 60 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	10

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽⁵⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁶⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽⁷⁾ Residui di diafentiuron.

⁽⁸⁾ Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

⁽⁹⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁰⁾ Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

⁽¹¹⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹²⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽¹³⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹⁵⁾ Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

⁽¹⁶⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽¹⁷⁾ Residui di acefato.

▼ M9

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodamina B e tossine vegetali

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 (8)	10	<i>Salmonella</i> (5)	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 07; 08	Aflatossine	50

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti – non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	Salmonella ⁽²⁾	50
4	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20

▼ **C6**

5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0709 30 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	30

▼ **M9**

6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			Aflatossine	30
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00				
		— Burro di arachidi	2008 11 10				
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91				
			2008 11 96				
			2008 11 98				
			ex 2008 19 12	40			
		ex 2008 19 19	50				
		ex 2008 19 92	40				
		ex 2008 19 95	40				
ex 2008 19 99	50						
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00						
— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20					

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
7	Etiopia (ET)	— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati — Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0904 0910		Aflatossine	50
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
8	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92	40 50 40	Aflatossine	50

▼ M9

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00	40 50		
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
		Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁰⁾	50
9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	30
10	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
		— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		

▼ C7

▼ C7

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	ex 2008 19 19	50	Aflatossine	50
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
			2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		<i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99	20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	30
			ex 0710 80 59	20		
		Semi di sesamo <i>(Alimenti)</i>	1207 40 90		<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	30
			ex 2008 19 19	40		
			ex 2008 19 99	40		
		Semi di sesamo <i>(Alimenti e mangimi)</i>	1207 40 90		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	30
			ex 2008 19 19	40		
			ex 2008 19 99	40		

▼ C7

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar <i>(Alimenti)</i>	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0904		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Vaniglia <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0905		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Cannella e fiori di cinnamomo <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0906		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Garofani (antofilli, chiodi e steli) <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0907		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0908		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0909		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie <i>(Alimenti – spezie essiccate)</i>	0910		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20

▼ C7

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata <i>(Alimenti)</i>	2103		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Carbonato di calcio <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00	55 60 10	Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	30
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹³⁾ <i>(Alimenti)</i>	ex 1302 ex 2106		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20

▼ M9

11	Iran (IR)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39 ex 0813 50 91	60 60		
		— Pasta di pistacchi	ex 0813 50 99 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	60 60 30 03; 04 32 22		
		— Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13 ex 2008 19 93 ex 2008 97 12 ex 2008 97 14 ex 2008 97 16 ex 2008 97 18 ex 2008 97 32 ex 2008 97 34 ex 2008 97 36 ex 2008 97 38 ex 2008 97 51 ex 2008 97 59 ex 2008 97 72 ex 2008 97 74	20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Aflatossine	50

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi <i>(Alimenti)</i>	ex 2008 97 76 ex 2008 97 78 ex 2008 97 92 ex 2008 97 93 ex 2008 97 94 ex 2008 97 96 ex 2008 97 97 ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 19 50		
12	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) <i>(Alimenti – preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)</i>	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B ⁽¹⁴⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) <i>(Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)</i>	ex 2005 99 80	93	Rodamina B ⁽¹⁴⁾	50
13	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)</i>	0904 21 10 ex 0904 21 90 ex 0904 22 00 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
14	Malaysia (MY)	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube <i>(Alimenti)</i>	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
15	Nigeria (GN)	Semi di sesamo <i>(Alimenti)</i>	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
16	Sudan (SD)	Semi di sesamo <i>(Alimenti)</i>	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
17	Turchia (TR)	— Fichi secchi — Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	0804 20 90 ex 0813 50 99	50		

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Pasta di fichi secchi	ex 2007 10 10	50		
			ex 2007 10 99	20		
			ex 2007 99 39	01; 02		
			ex 2007 99 50	31		
			ex 2007 99 97	21		
		— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 97 12	11		
			ex 2008 97 14	11		
			ex 2008 97 16	11		
			ex 2008 97 18	11		
			ex 2008 97 32	11		
			ex 2008 97 34	11		
			ex 2008 97 36	11		
			ex 2008 97 38	11		
			ex 2008 97 51	11	Aflatossine	30
			ex 2008 97 59	11		
			ex 2008 97 72	11		
			ex 2008 97 74	11		
			ex 2008 97 76	11		
			ex 2008 97 78	11		
			ex 2008 97 92	11		
			ex 2008 97 93	11		
			ex 2008 97 94	11		
			ex 2008 97 96	11		
			ex 2008 97 97	11		
			ex 2008 97 98	11		
			ex 2008 99 28	10		
			ex 2008 99 34	10		
			ex 2008 99 37	10		
			ex 2008 99 40	10		
			ex 2008 99 49	60		
			ex 2008 99 67	95		
			ex 2008 99 99	60		

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di fichi secchi <i>(Alimenti)</i>	ex 1106 30 90	60		
		— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
			ex 0813 50 91	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 0813 50 99	60		
			ex 2007 10 10	60		
			ex 2007 10 99	30		
			ex 2007 99 39	03; 04		
			ex 2007 99 50	32		
		— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2007 99 97	22		
			ex 2008 19 13	20	Aflatossine	50
			ex 2008 19 93	20		
			ex 2008 97 12	19		
			ex 2008 97 14	19		
			ex 2008 97 16	19		
			ex 2008 97 18	19		
			ex 2008 97 32	19		
			ex 2008 97 34	19		
			ex 2008 97 36	19		
			ex 2008 97 38	19		
			ex 2008 97 51	19		
			ex 2008 97 59	19		
			ex 2008 97 72	19		
			ex 2008 97 74	19		
		ex 2008 97 76	19			
		ex 2008 97 78	19			
		ex 2008 97 92	19			
		ex 2008 97 93	19			
		ex 2008 97 94	19			
		ex 2008 97 96	19			
		ex 2008 97 97	19			
		ex 2008 97 98	19			
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi <i>(Alimenti)</i>	ex 1106 30 90	50		

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Foglie di vite <i>(Alimenti)</i>	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	50
		Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi <i>(Alimenti – freschi o essiccati)</i>	0805 21; 0805 22 00; 0805 29 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
		Arance <i>(Alimenti – freschi o essiccati)</i>	0805 10		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	30
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube <i>(Alimenti)</i>	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁶⁾ <i>(Alimenti)</i>	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
18	Uganda (UG)	Semi di sesamo <i>(Alimenti)</i>	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	 40 40	 <i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	 20
20	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia <i>(Alimenti)</i>	1302 19 05		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
20	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 99 90	20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	50
			ex 0710 80 95	30		
		Pitahaya (frutto del drago) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	ex 0810 90 20	10	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁵⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁶⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁸⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽⁹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹¹⁾ Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

⁽¹²⁾ Residui di acefato.

⁽¹³⁾ Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

⁽¹⁴⁾ Ai fini del presente allegato i residui di rodamina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

⁽¹⁵⁾ «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

▼ **M9****3. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iii)**

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Stati Uniti (US)	Turchia (TR) (2)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
			— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
			— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
				ex 0813 50 91	60		
				ex 0813 50 99	60		
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
				ex 2007 10 99	30		
				ex 2007 99 39	03; 04		
				ex 2007 99 50	32		
				ex 2007 99 97	22		
			— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20	Aflatossine	50
				ex 2008 19 93	20		
				ex 2008 97 12	19		
				ex 2008 97 14	19		
				ex 2008 97 16	19		
				ex 2008 97 18	19		
				ex 2008 97 32	19		
				ex 2008 97 34	19		
				ex 2008 97 36	19		
			ex 2008 97 38	19			
			ex 2008 97 51	19			

▼ **M9**

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
				ex 2008 97 59	19		
				ex 2008 97 72	19		
				ex 2008 97 74	19		
				ex 2008 97 76	19		
				ex 2008 97 78	19		
				ex 2008 97 92	19		
				ex 2008 97 93	19		
				ex 2008 97 94	19		
				ex 2008 97 96	19		
				ex 2008 97 97	19		
				ex 2008 97 98	19		
			— Farine, semolini e polveri di pistacchi <i>(Alimenti)</i>	ex 1106 30 90	50		

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell'Unione.

▼ M4

ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 11 bis

Riga	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC	Suddivisione TA- RIC	Paese di origine	Rischio
1	— Prodotti alimentari co- stituiti da fagioli secchi <i>(Alimenti)</i>	— 0713 35 00 — 0713 39 00 — 0713 90 00		Nigeria (GN)	Residui di antipa- rassitari



ALLEGATO III

(1) Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento di cui all'articolo 3, lettera e)

1. Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento per il controllo della presenza di *Salmonella* negli alimenti

- a) Qualora gli allegati I o II del presente regolamento prevedano l'applicazione delle procedure di campionamento e dei metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

Metodi di analisi di riferimento ⁽¹⁾	Peso della partita	Numero di unità campionarie (n)	Procedure di campionamento	Risultato analitico richiesto per ciascuna unità campionaria della stessa partita
EN ISO 6579-1	Inferiore a 20 tonnellate	5	Si prelevano n unità campionarie di un minimo di 100 g ciascuna. Se i lotti sono identificati nel DSCE, le unità campionarie sono prelevate da diversi lotti scelti a caso dalla partita. Se i lotti non possono essere identificati, le unità campionarie sono prelevate a caso dalla partita. Non è consentito il raggruppamento di unità campionarie. Ciascuna unità campionaria è esaminata separatamente.	Nessuna rilevazione di <i>Salmonella</i> in 25 g
	Pari o superiore a 20 tonnellate	10		

⁽¹⁾ Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.

- b) Qualora gli allegati I o II del presente regolamento prevedano l'applicazione delle procedure di campionamento e dei metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III, punto 1, lettera b), del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

Metodi di analisi di riferimento ⁽¹⁾	Peso della partita	Numero di unità campionarie (n)	Procedure di campionamento	Risultato analitico richiesto per ciascuna unità campionaria della stessa partita
EN ISO 6579-1	Qualsiasi peso	5	Si prelevano n unità campionarie di un minimo di 100 g ciascuna. Se i lotti sono identificati nel DSCE, le unità campionarie sono prelevate da diversi lotti scelti a caso dalla partita. Se i lotti non possono essere identificati, le unità campionarie sono prelevate a caso dalla partita. Non è consentito il raggruppamento di unità campionarie. Ciascuna unità campionaria è esaminata separatamente.	Nessuna rilevazione di <i>Salmonella</i> in 25 g

⁽¹⁾ Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.

▼ M4

ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

PAESE		Certificato per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
	Nome	I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
	Indirizzo		
	Paese Codice ISO del paese		
	I.5. Destinatario/importatore	I.6. Operatore responsabile della partita	
	Nome	Nome	
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8.	I.10.	
	I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione	
	Nome N. di registrazione/di riconoscimento	Nome N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo	Indirizzo	
Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
I.13.	I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
<input type="checkbox"/> Automobile <input type="checkbox"/> Nave	I.17. Documenti di accompagnamento		
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale			
Identificazione			Tipo Codice
	Paese	Codice ISO del paese	
	Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per			
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<input type="checkbox"/> Alimentazione animale			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Tipo di imballaggio		Peso netto
	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Per il consumatore finale			

▼ M4

PAESE		Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti della seguente legislazione dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1); — regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); — regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1); — regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica quanto segue: <p>(¹)</p> <p>[II.1.1. <input type="checkbox"/> gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione... [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004; — (¹) (²) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: <ul style="list-style-type: none"> — sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e — provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;] <p>(¹) oppure</p> <p>[II.1.2. <input type="checkbox"/> i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione... [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni correlate elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005; 	

▼ M4

PAESE Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione			
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC
		<p>— ⁽¹⁾ ⁽²⁾ e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:</p> <p>— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e</p> <p>— provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.]</p> <p>II.2 Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89), e certifica quanto segue:</p> <p>[II.2.1. <input type="checkbox"/> Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine</p> <p>— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al:</p> <p><input type="checkbox"/> regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatoossina B1 e il livello di contaminazione totale da aflatossine per gli alimenti</p> <p><input type="checkbox"/> regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatoossina B1 per i mangimi</p> <p>il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell'Unione sui livelli massimi di aflatossine.]</p> <p>⁽³⁾ e/o</p> <p>[II.2.2. <input type="checkbox"/> Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari</p> <p>— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]</p> <p>⁽³⁾ e/o</p>	

▼ **M4**

PAESE Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell'Unione									
Parte II: certificazione	<table border="1"> <tr> <td>II. Informazioni sanitarie</td> <td>II.a Riferimento del certificato</td> <td>II.b Riferimento IMSOC</td> </tr> </table>	II. Informazioni sanitarie	II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC					
	II. Informazioni sanitarie	II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC						
<p>[II.2.3. <input type="checkbox"/> Certificazione per la gomma di guar elencata nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine</p> <p>— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano che le merci non contengono una quantità superiore a 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).]</p> <p>⁽³⁾ e/o</p> <p>[II.2.4. <input type="checkbox"/> Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica</p> <p>— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793</p> <p>il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data), nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l'assenza di Salmonella in 25 g.]</p> <p>► ⁽³⁾ e/o</p> <p>[II.2.5. <input type="checkbox"/> Certificazione per (indicare il prodotto) elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da..... (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.4)</p> <p>— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione.]◄</p> <p>II.3 Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell'autorità di rilascio competente.</p> <p>II.4 Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.</p> <p>Note Cfr. le note per la compilazione del presente allegato. Parte II</p> <p>(1) Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).</p> <p>(2) Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.</p> <p>(3) Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.</p> <p>(4) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>									
<table border="1"> <tr> <td>Certificatore</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello):</td> <td>Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td></td> </tr> </table>		Certificatore		Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:	Timbro	
Certificatore									
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:								
Data:	Firma:								
Timbro									

▼ M4**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI****Informazioni generali**

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

- le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate;
- le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;
- le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;
- se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
I.1.	Speditore/esportatore
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese ⁽¹⁾ della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.
I.2.	Riferimento del certificato
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.
I.2a.	Riferimento IMSOC

⁽¹⁾ Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

▼ **M4**

	<p>È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b.</p> <p>Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.</p>
I.3.	Autorità centrale competente
	Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.4.	Autorità locale competente
	Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.5.	Destinatario/importatore
	Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione.
I.6.	Operatore responsabile della partita
	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliere e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.</p> <p>Questa casella è facoltativa.</p>
I.7.	Paese di origine
	<p>Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari.</p> <p>Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di <i>Salmonella</i> o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo.</p>
I.8.	Regione di origine
	Non pertinente.
I.9.	Paese di destinazione
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti.
I.10.	Regione di destinazione
	Non pertinente.
I.11.	Luogo di spedizione

▼ **M4**

	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.</p> <p>Per altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.</p> <p>In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione.</p>
I.12.	Luogo di destinazione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.
I.13.	Luogo di carico
	Non pertinente.
I.14.	Data e ora della partenza
	Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).
I.15.	Mezzo di trasporto
	<p>Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). <p>In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.</p>
I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso
	Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.
I.17.	Documenti di accompagnamento
	<p>Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.</p> <p>Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).</p>

▼ **M4**

I.18.	Temperatura di trasporto
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20.	Certificato come o per
	Selezionare l'uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione richiede un certificato ufficiale.
I.21.	Per il transito
	Non pertinente.
I.22.	Per il mercato interno
	Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.
I.23.	Per la reintroduzione
	Non pertinente.
I.24.	Numero totale di colli
	Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
I.25.	Quantità totale
	Non pertinente.
I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)
	Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.
I.27.	Descrizione della partita

▼ **M4**

	<p>Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.</p> <p>Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.</p> <p>Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ⁽³⁾ UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p>
--	---

PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
	Modello di certificato
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
II.	Informazioni sanitarie
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie dell'Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.
II.2a.	Riferimento del certificato
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.2b.	Riferimento IMSOC
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	Certificatore
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625. Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codeliststres.html